



**UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
DELL'INSUBRIA**

AREA SERVIZI BIBLIOTECARI E
DOCUMENTALI
Ufficio Servizi di staff ASBD

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Fornitura di una Licenza d'uso per la consultazione da remoto delle Risorse Elettroniche di Ateneo tramite *Ezproxy®* e servizi gestionali connessi per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Insubria per 48 mesi a partire dal 1° Marzo 2024

CIG Z943D7A771



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE.....	3
1) Oggetto dell'appalto.....	3
2) Documenti del contratto.....	3
3) Durata e importo del contratto.....	3
4) Revisione dei prezzi.....	3
5) Fatturazione e pagamenti.....	4
6) Penali.....	6
7) Personale addetto e sicurezza.....	6
8) Subappalto.....	7
9) Divieto di cessione del contratto.....	7
10) Risoluzione del contratto.....	7
11) Recesso.....	8
12) Obblighi a carico dell'impresa.....	9
13) Garanzie definitive.....	9
14) Certificato di regolare esecuzione.....	9
15) Tutela della privacy e trattamento dei dati.....	10
16) Proprietà dei dati.....	10
17) Controversie e foro competente.....	10
II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA.....	10
a) Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi.....	10
b) Requisiti tecnici.....	11
c) Livelli di servizio (Service Level Agreement).....	12
d) Servizi di supporto in caso di interruzione o cessazione del contratto.....	12



I - DISPOSIZIONI GIURIDICO AMMINISTRATIVE

1) Oggetto dell'appalto

Il presente appalto ha per oggetto l'affidamento in un unico lotto della fornitura di una licenza d'uso per la consultazione da remoto delle risorse elettroniche di Ateneo tramite *EZProxy®* o soluzione equivalente e servizi gestionali connessi per le esigenze dell'Area Servizi Bibliotecari e Documentali dell'Università degli Studi dell'Insubria, come meglio descritto nella parte II del Capitolato Speciale.

2) Documenti del contratto

Formano parte integrante del contratto d'appalto ancorché non materialmente allegati allo stesso:

- il presente Capitolato speciale d'appalto;
- l'offerta economica;
- l'OCLC Framework Agreement e relativo Schedule 07 EZproxy firmato digitalmente;

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato si rinvia al D. Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici".

3) Durata e importo del contratto

L'avvio della fornitura oggetto della presente procedura avrà durata di 48 mesi a decorrere dal 1° marzo 2024 e fino al 29 febbraio 2028.

L'importo complessivo presunto dell'appalto posto a base di gara è pari a € 14.676,00 IVA esclusa di cui € 0,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso ed € 504,00 per costi della manodopera non soggetti a ribasso.

L'importo contrattuale si intende comprensivo di tutte le prestazioni, spese accessorie, oneri, indennità, assicurazioni di ogni specie, manodopera, mezzi d'opera, trasporto, e quanto occorre per offrire il servizio compiuto a perfetta regola d'arte, secondo le disposizioni del presente Capitolato.

Ai sensi dell'articolo 41, comma 14, del Codice i costi della manodopera, quantificati in € 504,00, non sono ribassabili. Resta la possibilità per l'operatore economico di dimostrare che il ribasso complessivo dell'importo deriva da una più efficiente organizzazione aziendale o da sgravi contributivi che non comportano penalizzazioni per la manodopera.

4) Revisione dei prezzi

Qualora si verificano particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo della fornitura in misura superiore al 5 per cento dell'importo complessivo si procederà alla revisione dell'importo contrattuale su richiesta dell'aggiudicatario sulla base delle variazioni sulla base dell'indice ISTAT relativo alla produzione dei servizi di elaborazione dei dati, hosting e attività connesse. La variazione



sarà determinata prendendo come riferimento l'ultimo indice disponibile alla data di ricezione della richiesta di revisione e l'indice del mese dell'anno di effettivo inizio delle prestazioni contrattuali (o dell'eventuale ultima revisione applicata).

La revisione verrà riconosciuta nella misura dell'80 % della variazione complessiva., in relazione alle prestazioni da eseguire.

I nuovi prezzi saranno applicati alle prestazioni svolte successivamente all'accoglimento della revisione, non sono ammesse revisioni con effetto retroattivo.

Nel caso di variazione in diminuzione in misura superiore al 5% dell'importo complessivo, il Responsabile Unico di Progetto attiverà automaticamente la clausola di revisione dandone comunicazione all'impresa, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna controdeduzione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà all'applicazione dei nuovi prezzi e nella misura dell'80 per cento della variazione medesima, alle prestazioni svolte successivamente alla definizione della revisione.

5) Fatturazione e pagamenti

La fatturazione avverrà in unica soluzione a partire dalla data di fornitura della licenza d'uso del servizio.

Dagli importi comunque dovuti, saranno detratte tutte le somme dovute all'Appaltatore per penalità, multe o ripristini di danni arrecati e precedentemente notificati.

La liquidazione del corrispettivo sarà effettuata, entro 30 giorni dalla ricezione della fattura, previa verifica di avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni da parte del RUP e previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione da parte dell'Università del Documento di regolarità contributiva DURC in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24 ottobre 2007.

Questa Amministrazione accetta esclusivamente fatture trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale 3 aprile 2013, n. 55. Le fatture devono fare riferimento al seguente Codice univoco ufficio così come censito su www.indicepa.it: **G6ECD2**

Le fatture elettroniche dovranno riportare obbligatoriamente il codice identificativo di gara (CIG) nonché gli eventuali ulteriori dati richiesti dall'Ateneo finalizzati ad agevolare le operazioni di contabilizzazione e pagamento delle fatture nei tempi concordati.

Ai sensi del DM del 23 gennaio 2015 attuativo delle disposizioni in materia di scissione



dei pagamenti “Split payment” previste dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge 190/2014 (Legge di stabilità 2015), l'IVA dovuta sarà trattenuta e versata direttamente dall'Ateneo all'Amministrazione finanziaria. Non saranno pertanto accettate fatture sprovviste della dicitura “Scissione dei pagamenti”.

L'Affidatario assumerà tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i.

L'Affidatario sarà tenuto a pagare i propri dipendenti, consulenti, fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché gli acquisti di immobilizzazioni tecniche, tramite conto corrente dedicato, indicando il codice CIG della procedura aggiudicata. Gli estremi del predetto conto corrente dovranno essere comunicati all'Amministrazione prima della stipula del contratto. L'affidatario si impegna, altresì, a comunicare alla Stazione appaltante ogni variazione relativa alle notizie ogniqualvolta si verificano degli eventi modificativi relativi a quanto sopra riportato.

Ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010 e s.m.i. l'appaltatore che ha notizia dell'inadempimento della controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi della tracciabilità ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura - ufficio territoriale del Governo della Provincia di Varese.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9, della L. 136/2010 e s.m.i. il contratto di subappalto e i subcontratti stipulati con imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture dovranno riportare, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente e i sub contraenti attestino di ben conoscere ed assumere gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla L. 136/2010 e s.m.i.

Ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis) della Legge n. 136/2010 e s.m.i. il contratto sarà risolto di diritto qualora le transazioni, inerenti e derivanti dal contratto stesso, siano eseguite senza avvalersi dello strumento del bonifico bancario o postale o di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.

La liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell'aggiudicatario della fornitura salvo il caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'art. 119, comma 11, del D. Lgs. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 11 co. 6 del D.Lgs 36/2023, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'affidatario o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nell'esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi.

In ogni caso sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte della stazione appaltante del certificato di collaudo o di



verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

6) Penali

In caso di inadempimento contrattuale, ivi compresi il ritardo nell'esecuzione delle attività di avvio della fornitura, l'Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio delle penali.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3‰ e l'1‰ dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e non possono comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale.

Le penali dovute per il ritardato adempimento sono calcolate in misura giornaliera come segue:

- 0,3 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto alla data pattuita, fino a 5 giorni di ritardo;
- 0,6 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto alla data pattuita, dal 6° al 10° giorno di ritardo;
- 1 ‰ dell'ammontare netto contrattuale, per ogni giorno di ritardo nell'avvio del servizio rispetto alla data pattuita, dall'11° giorno di ritardo;

Per l'applicazione delle penali suddette, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all'impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest'ultimo.

Entro il limite di cinque giorni successivi alla data di detta comunicazione, l'impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l'Università, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all'applicazione delle penali e, in ogni caso, all'adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna.

Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione.

7) Personale addetto e sicurezza

Ogni attività relativa al presente appalto deve essere svolta da personale professionalmente adeguato e qualificato ad operare nel rispetto delle specifiche norme di legge e con mezzi, attrezzature e materiali adeguati.

L'Affidatario deve osservare le norme derivanti dall'applicazione del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro, nonché dalle vigenti normative in tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di igiene del lavoro, di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e altre malattie professionali ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela dei lavoratori. L'Amministrazione è esplicitamente sollevata da ogni obbligo e/o responsabilità nei confronti di tutto il personale adibito dall'Appaltatore all'esecuzione delle attività relative all'esecuzione del presente appalto.



L'Appaltatore, all'avvio della fornitura e ogni qual volta dovesse provvedere alla sostituzione di personale addetto alla fornitura, dovrà aggiornare nei tempi previsti dalla normativa in vigore, la documentazione relativa alle posizioni INPS ed INAIL.

In caso di inottemperanza agli obblighi sopra precisati, accertata dall'Amministrazione o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, l'Amministrazione medesima potrà procedere alla risoluzione del contratto.

Si precisa che, con riferimento alle disposizioni contenute nella L. 123/2007 (secondo quanto previsto dalla determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture 5 marzo 2008, n. 3), non sussistono rischi da interferenze che richiedono misure preventive e protettive supplementari rispetto a quelle misure di sicurezza, a carico dell'Impresa, connesse ai rischi derivanti dalle proprie attività. Nella base d'asta non sono pertanto computati gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso derivanti da rischi specifici da interferenze.

Ai sensi dell'art. 26, comma 1, lettera b), del D. Lgs. 81/2008, l'Università degli Studi dell'Insubria fornisce le informazioni sui rischi esistenti negli ambienti in cui l'Affidatario è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione all'attività dell'Ateneo, nel Regolamento per la predisposizione del DUVRI disponibile sul sito internet dell'Ateneo all'indirizzo <https://www.uninsubria.it/statuto-e-regolamenti> sezione "Regolamenti in tema di Lavori Servizi e Forniture".

8) Subappalto

In considerazione della natura della fornitura non è ammesso il subappalto ai sensi dell'art. 119 del d.lgs. 36/2023. Si precisa che ai sensi del succitato art. 119 comma 3), lett. b) non si configura, per la sua specificità, come attività affidata in subappalto la subfornitura a catalogo di prodotti informatici.

9) Divieto di cessione del contratto

Non è ammessa la cessione del contratto, in tutto o in parte a pena di nullità, ai sensi dell'art. 119, comma 1, del D. Lgs. 36/2023, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d).

10) Risoluzione del contratto

Si applica l'art 122 del D. Lgs. 36/2023. In particolare, nel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, l'Amministrazione invierà all'affidatario, a mezzo PEC, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile Unico di Progetto entro il termine di quindici giorni dalla ricezione.

Se l'affidatario non provvederà all'adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Progetto valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'art. 1454 c.c.,



fatta salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l'Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.

L'Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice PEC, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell'Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi:

- emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D.lgs. n. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui al capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del D.lgs. n. 36/2023;
- sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto;
- violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro;
- fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato;
- il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto disposto dall'art. 3, comma 9-bis, della legge n. 136/2010;
- applicazione delle penali, di cui all'art. 7, in misura superiore al 10%.

L'Università, nelle procedure di affidamento di cui all'art. 50, co. 1, lettere a) e b), di importo inferiore a 40.000 euro, procede alla stipula del contratto sulla base della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa dall'operatore economico circa il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti.

In caso di successivo accertamento del difetto del possesso dei requisiti generali o speciali dichiarati dall'operatore economico, verrà disposta la risoluzione del contratto, l'escussione della eventuale garanzia definitiva, la comunicazione all'ANAC e la sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla medesima stazione appaltante per un periodo da uno a dodici mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento.

11) Recesso

Ai sensi dell'art. 123 del D. Lgs 36/2023, l'Amministrazione potrà recedere in qualunque momento dal contratto, anche se è stata iniziata l'esecuzione della fornitura, tenendo indenne l'appaltatore delle spese sostenute, delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo della fornitura non eseguita, calcolato secondo quanto previsto dall'allegato II.14 del medesimo decreto.

L'esercizio del diritto di recesso è manifestato dalla stazione appaltante mediante una formale comunicazione all'appaltatore da darsi per iscritto con un preavviso non inferiore a venti giorni, decorsi i quali la stazione appaltante prende in consegna la fornitura e verifica la regolarità della medesima. Si precisa inoltre che, in base al comma 13 dell'articolo 1 del D.L. 95/2012, come convertito in Legge n. 135/2012, l'Università ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal presente contratto, previa formale comunicazione



all'Appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite, oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla stipula del presente contratto, siano migliorativi e l'Appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488.

12) Obblighi a carico dell'impresa

Il Fornitore deve:

- assumere su di sé ogni e qualsiasi responsabilità, sia in sede civile che penale, per danni che dovessero derivare per qualsiasi motivo, a persone e/cose derivanti dalle prestazioni inerenti il presente contratto, tenendo sollevata l'Amministrazione da ogni conseguenza diretta o indiretta;
- ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di contratti di lavoro ed eventuali integrativi, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro, tutela dei lavoratori, nonché previdenza, assistenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri;
- applicare la normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro di cui al D. Lgs. 81/2008 e preventivamente formare il proprio personale anche in materia di primo soccorso aziendale e di lotta antincendio;

L'inosservanza degli obblighi previsti dal presente articolo è causa di risoluzione del contratto a insindacabile giudizio dell'Amministrazione e fa sorgere il diritto per l'Ente al risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

13) Garanzie definitive

Non è richiesta la costituzione di una cauzione definitiva a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, trattandosi di contratto inferiore alle soglie europee, come previsto dall'art. 53 comma 4 del D.Lgs. 36/2023 tenuto conto dell'importo, della natura dell'affidamento e attuata una valutazione dell'interesse reciproco della stazione appaltante e dell'operatore economico, sotto il duplice profilo della sicurezza dell'esecuzione delle forniture e della convenienza economica dell'affidatario.

14) Certificato di regolare esecuzione

Ai sensi dell'art. 50 co. 7 del D.lgs. 36/2023, per le prestazioni contrattuali di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 50 del codice, il certificato di regolare esecuzione è rilasciato dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato.

Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.



15) Tutela della privacy e trattamento dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di trattare i dati personali di cui verrà a conoscenza nell'esecuzione del contratto in qualità di "responsabile", e ai sensi del D. Lgs. 196/2003 assicurando il rispetto di tutte le prescrizioni di legge e con gli obblighi civili e penali conseguenti. Il Fornitore sarà nominato "Responsabile esterno del trattamento dei dati" ai sensi dell'Art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) successivamente alla stipula del contratto mediante l'*OCLC Personal data processing agreement*.

L'Amministrazione tratta i dati ad essa forniti esclusivamente per la gestione dell'appalto e per la sua esecuzione, per l'adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, nonché per fini di studio, statistici e gestionali.

16) Proprietà dei dati

Tutti i diritti, i titoli e gli interessi relativi alla totalità dei dati conferiti nell'esecuzione della fornitura rimangono in capo all'Università degli Studi dell'Insubria.

L'Ateneo concede al Fornitore un diritto globale, non esclusivo, esente da royalty, trasferibile e concedibile in sub-licenza di utilizzare i dati conferiti nella misura necessaria per la fornitura dei Prodotti e dei Servizi.

Resta inteso che tutti i diritti, i titoli e gli interessi, tra cui, senza limitazione alcuna, i diritti di brevetto, i diritti d'autore, il segreto industriale, i marchi registrati, i marchi di servizio ed eventuali altri diritti d'uso della proprietà intellettuale oggetto della fornitura e i dati di proprietà di terze parti resi disponibili nell'esecuzione della fornitura sono e saranno di proprietà esclusiva dell'Affidatario.

17) Controversie e foro competente

Qualunque contestazione dovesse eventualmente sorgere nel corso dell'esecuzione del contratto, non si ammetterà alcun diritto in capo all'Appaltatore di sospendere unilateralmente la fornitura, né di procedere alla riduzione o alla modificazione del medesimo.

La definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all'autorità giudiziaria competente presso il Foro di Varese ed è esclusa la competenza arbitrale. Ai sensi dell'art. 213, comma 2, del D. Lgs. 36/2023 si dichiara che il contratto conseguente all'aggiudicazione definitiva non conterrà clausola compromissoria.

L'organo che decide sulla controversia decide anche in ordine all'entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.

II – CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA

a) Disposizioni sull'esecuzione ed erogazione dei servizi

La fornitura di una licenza d'uso per la consultazione da remoto delle risorse elettroniche di Ateneo tramite *EZProxy®* e servizi gestionali connessi per le esigenze dell'Università degli Studi dell'Insubria deve prevedere



- la capacità di interfacciarsi con i sistemi di autenticazione di Ateneo. A tale scopo l'Ateneo fornirà l'accesso al proprio sistema di autenticazione, ma sarà a carico del Fornitore la configurazione del servizio;
- l'installazione degli aggiornamenti e degli upgrade a nuove versioni del *software*;
- la predisposizione delle statistiche mensili di utilizzo dell'applicativo. Le statistiche dovranno essere rese disponibili entro la prima settimana del mese successivo a cui le stesse si riferiscono;
- la configurazione dell'interfaccia utente per l'accesso al servizio;
- la configurazione e l'aggiornamento dell'applicativo al fine di garantire l'accesso alle risorse elettroniche sottoscritte dall'Ateneo da postazioni esterne alla propria rete dati;
- la possibilità di modificare la configurazione esistente aggiungendo o rimuovendo configurazioni delle risorse che potranno essere sottoscritte o interrotte dall'Ateneo, durante il periodo di validità del contratto e senza limitazione di quantità.

b) Requisiti tecnici

Caratteristiche dell'applicazione.

1. L'applicazione dovrà essere utilizzabile mediante interfaccia *web* esclusivamente con protocollo *https*;
2. Deve essere garantita la compatibilità con i *browser* più diffusi (*Firefox*, *Chrome*, *Edge*) nelle versioni aggiornate;
3. Deve essere garantita la compatibilità con i *sistemi operativi* più diffusi (*Windows*, *OS*, *Android*) nelle versioni aggiornate;
4. L'accesso deve avvenire esclusivamente in modalità autenticata e devono essere archiviati e monitorati i *log* di accesso alle risorse con l'indicazione del nome utente e dell'intervallo di tempo in cui questi hanno utilizzato il servizio;
5. La soluzione deve garantire la conformità con la Legge 9 gennaio 2004, n. 4 recante Disposizioni per favorire l'accesso dei soggetti disabili agli strumenti informatici;
6. La soluzione deve garantire la conformità al Regolamento generale sulla protezione dei dati (GDPR *General Data Protection Regulation*) Regolamento UE 2016/679;
7. La soluzione deve garantire conformità con le Misure Minime per la sicurezza informatica della PA definite dalla circolare Agenzia per l'Italia Digitale – AgID, 18 aprile 2017, n. 2;
8. La soluzione deve garantire l'integrazione con sistemi di autenticazione basati su protocollo *SAML2/Shibboleth* e/o *LDAPs* e/o *Active Directory*. Sono parte integrante delle attività di gestione, da parte del Fornitore, gli adeguamenti eventualmente necessari, durante il periodo di vigenza contrattuale, per l'interfacciamento con il sistema di autenticazione dell'Ateneo;
9. Le richieste di modifica della configurazione esistente, di riconfigurazione o ed ogni altra eventuale comunicazione, dovrà avvenire mediante un sistema di *ticketing* che il Fornitore dovrà mettere a disposizione dell'Ateneo.



c) Livelli di servizio (Service Level Agreement)

I livelli di servizio dovranno essere quelli previsti dall'*OCLC Framework Agreement* e dallo specifico *Schedule 07 EZproxy*.

d) Servizi di supporto in caso di interruzione o cessazione del contratto

I livelli di supporto in caso di interruzione o cessazione del contratto dovranno essere quelli previsti dall'*OCLC Framework Agreement* e dallo specifico *Schedule 07 EZproxy*.